

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

42° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) Misure contro la tratta di persone , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)	
* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
MARITATI (DS-U)	3
FASSONE (DS-U)	3
CAVALLARO (Mar-DL-U)	3
* PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità	3, 5
(1930) Disposizioni a tutela degli animali , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri	
ZANCAN (Verdi-U)	3
(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate	
(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri	
(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti	
(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali	

(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali

(1397) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

(1445) BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici

(1541) PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati

(1542) CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali.

(1554) SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali

(1783) ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale

Petizione n. 85

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 6, 7
ZANCAN, relatore	7
TIRELLI (LP)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) *Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 885-B, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 luglio 2003. Ricordo che in quella sede era iniziata la discussione generale. Poiché nessun altro domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Chiedo altresì ai colleghi senatori se vi siano proposte in ordine alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, pur avendo manifestato alcune riserve sul testo approvato dalla Camera dei deputati, per parte mia intendo rinunciare a qualsiasi attività emendativa. Ritengo infatti che il provvedimento sia assolutamente urgente nella definizione e quindi non intendo presentare proposte di modifica, essendo pronto a votare a favore dell'approvazione del disegno di legge.

MARITATI (*DS-U*). Anche noi intendiamo rinunciare a presentare emendamenti, signor Presidente.

FASSONE (*DS-U*). Mi associo a quanto detto dai colleghi.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Anche il mio Gruppo non presenterà emendamenti.

PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, vorrei intervenire – anche in risposta agli interventi svolti dalla collega Toia e dal senatore Calvi nella precedente seduta – per chiarire la posizione del Governo circa le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati. Innanzi tutto vorrei sgombrare il campo da alcune interpretazioni piuttosto fantasiose, secondo le quali sarebbe intenzione del Governo e della maggioranza affossare questo provvedimento. È noto che il Governo e la maggioranza, ma direi tutto il Parlamento in entrambi i rami, hanno lavorato in maniera costruttiva in questi due anni. L'iter è stato così complesso e travagliato perché si tratta di materia delicatissima, di un provvedimento complesso. Credo che da parte del Governo vi sia stato

tutto l'interesse e l'attenzione nei confronti dei suggerimenti pervenuti dalle diverse parti, tant'è vero che alla Camera proprio pochi giorni fa abbiamo registrato un voto unanime.

Non credo che il provvedimento sia stato peggiorato dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, così come è stato detto da alcuni colleghi. Ritengo invece, anche per il rispetto che si deve all'altro ramo del Parlamento, che le modifiche apportate rispondano a una diversa valutazione dei colleghi della Commissione giustizia della Camera. Purtroppo, alcune osservazioni qui svolte, in particolare dai senatori Centaro e Bobbio, ma soprattutto dalla relatrice Alberti Casellati, circa le attività sotto copertura e la protezione ai collaboratori a mio avviso meritano ulteriore approfondimento e riflessione.

Non ho alcun problema a dire a nome del Governo che queste modifiche erano state suggerite dal Ministero dell'interno, che aveva segnalato preoccupazioni circa le disposizioni che consentivano operazioni sotto copertura, dal momento che questo tipo di reati – come sappiamo – coinvolge molto spesso minori. Però in questa sede, dagli interventi dei senatori, è emersa invece un'altra esigenza, quella di fugare ogni dubbio circa la possibilità che l'attività svolta sotto copertura possa addirittura provocare il reato, senza che sia già in corso un'attività criminale.

I contributi emersi nel dibattito svoltosi qui al Senato, che sono di merito e di tipo tecnico, credo siano anche migliorativi del testo; non possiamo non tenere conto di quanto per esempio ha detto il senatore Centaro circa l'attività dei collaboratori di giustizia proprio per combattere questo turpe mercato di esseri umani. Ritengo pertanto che forse la fretta in questo caso ci porterebbe ad approvare un testo che non sarebbe fortemente efficace nel contrastare questo fenomeno.

Va peraltro considerato che l'*iter* è stato, come ho già detto, molto lungo. Inoltre, proprio nei giorni scorsi a Bruxelles, nel momento in cui ha presentato il suo programma di presidenza del semestre, l'Italia si è pubblicamente impegnata dichiarando che sarebbe stato uno dei primi Paesi a recepire ed applicare effettivamente quanto previsto dall'Accordo di Palermo. Credo vi sia quindi tutta la volontà, anche da parte dei colleghi della Camera – che ho consultato – di riuscire a rispettare questo impegno.

Pertanto, veramente senza alcuna volontà polemica, ma chiedendo piuttosto la collaborazione di tutti i senatori, se riuscissimo entro la prossima settimana a concordare un minimo di modifiche al provvedimento, ci sarà – come appunto ho già verificato – la disponibilità dei colleghi della Camera ad esprimere un voto entro il mese di luglio o addirittura durante l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria o immediatamente dopo. Il provvedimento in esame riscuote il consenso di tutto il Parlamento e perderemmo un'occasione se non tentassimo di correggere alcuni passaggi che forse in maniera un po' frettolosa sono stati modificati.

Per quanto riguarda le disposizioni sullo stanziamento di somme per il fondo di cui all'articolo 11, vorrei precisare che la modifica introdotta

alla Camera personalmente non mi trovava d'accordo; eppure ho dovuto prendere atto, perché avevo interesse che la legge venisse approvata, del fatto che la Commissione bilancio, per questa parte del provvedimento, era incorsa in un fraintendimento. Infatti la Commissione bilancio della Camera non ha compreso che si trattava di norma di carattere ordinamentale, di uno spostamento di fondo da un'Amministrazione all'altra e non certamente di una richiesta di ulteriori fondi senza copertura, come è stata interpretata.

Vorrei allora spiegare di cosa si tratta perché, se si modificherà il provvedimento, sarà forse opportuno modificare anche questa parte. Quando è stata approvata la riforma Bassanini, alcuni fondi utilizzati dal Ministero per le pari opportunità si trovavano all'interno del fondo sociale, che era ricompreso nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove il Ministero degli affari sociali era collocato. Quando il Ministero per gli affari sociali è stato accorpato a quello del *welfare*, sono stati anche trasferiti tutti i fondi relativi. Ora, i fondi di cui all'articolo 18 sono previsti dalla legge e possono essere quantificati in 10 miliardi l'anno. Queste destinazioni sono state cancellate da una modifica fatta in legge finanziaria che prevede il fondo unico, per cui ogni anno il Ministro del *welfare* procede a una ripartizione di tutti i fondi che confluiscono nel fondo unico. Secondo me, l'aver creato un fondo presso la Presidenza del Consiglio dedicato proprio alle misure contro la tratta, nel quale confluiscono le confische di patrimoni alle organizzazioni criminali, è anche l'occasione per rimettere a posto quello che è stato in parte dimenticato durante questa fase di riassetto dei Ministeri.

Quindi la norma modificata dalla Camera di fatto non elimina i fondi ai programmi contro la tratta, perché anche quest'anno, ad esempio, pur mancando la destinazione prevista dalle leggi all'interno del fondo sociale, uno dei primi atti del ministro Maroni è stato proprio quello di assegnare i fondi di cui all'articolo 18. Però, per salvaguardare questa importante attività sociale e riportare le somme nel fondo appositamente creato, possiamo evitare ogni anno di dover mettere in piedi una trattativa con il Ministro del *welfare*; anche perché, fintanto che vi è un Ministro attento a questi temi, possiamo stare tranquilli, mentre se un domani dovesse esserci un Ministro che preferisce altre finalità, perderemmo questi fondi che sono invece essenziali.

Ritengo quindi che, se si deciderà di intervenire sul disegno di legge, sarà possibile riscrivere meglio questa norma – e lo stesso Governo si farà carico di presentare un emendamento al riguardo – in modo tale che possa essere meglio compresa anche dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Quindi lei, signor Ministro, conta di presentare un emendamento relativo a questo argomento?

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Sì.

PRESIDENTE. Siccome non è stata manifestata l'intenzione di presentare emendamenti da parte dei colleghi dell'opposizione, credo che il termine possa essere fissato in modo ristretto, senza necessità di ulteriori approfondimenti e lungaggini. Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del prossimo venerdì 18 luglio.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) *ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) *RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) *RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) *CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) *ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) *BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali.*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

Petizione n. 85

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 1930, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri, dei disegni di legge nn. 42, 294, 302, 789, 926, 1118, 1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783 e della petizione n. 85 ad essi attinente.

Comunico che al termine della seduta antimeridiana di oggi, la Presidenza del Senato ha provveduto alla nuova assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, autorizzando al contempo la Commissione a convocarsi. L'ordine del giorno della Commissione è stato quindi immediatamente integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge sopra ricordati.

Propongo di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere quale testo base per il seguito dell'*iter* nella nuova sede il disegno di legge n. 1930, già approvato in sede referente dalla nostra Commissione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zancan.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, mi riporto alla relazione già svolta in sede referente, aggiungendo il ringraziamento per il lavoro di ogni parte politica, che ha portato a un testo a mio giudizio decisamente apprezzabile.

PRESIDENTE. Restano pertanto acquisiti agli atti della Commissione in sede deliberante la relazione svolta in sede referente ed il dibattito che vi ha fatto seguito.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore e il Governo non intendono intervenire, propongo di fissare alle ore 15,50 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Essendo appena scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, comunico che è stato presentato l'emendamento 6.1 dal senatore Tirelli.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, considero illustrato l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Su questo emendamento occorre acquisire il parere della 1^a Commissione. Dispongo quindi la trasmissione dell'emendamento alla Commissione affari costituzionali perché questa possa esprimere il prescritto parere nella seduta in corso dell'apposita sottocommissione e sospendo i nostri lavori, in attesa che ci pervenga il suddetto parere.

I lavori, sospesi alle ore 15, 56, vengono ripresi alle ore 16,02.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 1^a Commissione permanente ha reso noto che non potrà esprimere subito il parere sull'emendamento predisposto dal senatore Tirelli e neanche sul testo complessivo del provvedimento, che non ha ancora esaminato. Ho potuto raccogliere l'assicurazione che ciò avverrà nel primo pomeriggio di domani, per cui sarà per noi possibile esaminare il provvedimento nella seduta pomeridiana già convocata per le ore 15.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1930, 42, 294, 302, 789, 926, 1118,
1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783 E PETIZIONE N. 85

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo IX-*bis*

DEI DELITTI CONTRO IL RISPETTO VERSO GLI ANIMALI

Art. 544-*bis*.

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater*.*(Spettacoli o manifestazioni vietati)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte.

Art. 544-*quinquies*.*(Divieto di combattimenti tra animali)*

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies*.*(Confisca e pene accessorie)*

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 727. - (*Abbandono di animali*). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze».

Art. 2.

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*ter*. - (*Leggi speciali in materia di animali*). - Le disposizioni del titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale non si applicano ai

casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Art. 19-*quater*. - (*Affidamento degli animali sequestrati o confiscati*).

– Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla presente legge sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato».

Art. 4.

(*Norma di coordinamento*)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».

2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma 5.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite con le seguenti: «di cui al titolo IX-*bis* del libro II del codice penale e di cui all'articolo 727 del medesimo codice»;

c) all'articolo 8 sostituire le parole: «dell'articolo 491» con le seguenti: «dell'articolo 727 del codice penale».

Art. 5.

(*Attività formative*)

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti delle loro competenze, anche alle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali. Tale competenza spetta altresì, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1930, 42,
294, 302, 789, 926, 1118, 1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783 E
PETIZIONE N. 85

Art. 6.

6.1

TIRELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute».
